

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

PROGETTO PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL REDDITO

PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL'AREA AGRICOLA

Roma, 19 Ottobre 2000

Circolare n. 177

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

*Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali*

*Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

*Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza*

*Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci*

*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo*

*Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse*

*Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati*

Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: LAVORATRICI AUTONOME AGRICOLE-CONGEDI PARENTALI

Legge 8 Marzo 2000 n.53 "disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

SOMMARIO: *Premessa-Soggetti beneficiari-Modalità operative.*

PREMESSA

Sulla G.U n.60 del 13 marzo.2000 è stata pubblicata la legge 8 marzo 2000 n.53-entrata in vigore il 28 marzo.2000- contenente tra l'altro modifiche della legge n. 1204/1971,della legge n. 903/1977, della legge n. 104/1992.

Il comma 1 dell'articolo.3 recita:"All'articolo 1 della legge 30 dicembre1971,n.1204 dopo il terzo comma è inserito il seguente :*"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo.7 ,ed il relativo trattamento economico,sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto.Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987,n.546 madri di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo7 e dal comma 2 dell'articolo15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi ,entro il primo anno di vita del bambino".*

Pertanto,alle lavoratrici autonome diretto coltivatrici e mezzadre,cui la legge n.546 del 29 dicembre 1987 aveva riconosciuto la tutela della maternità per la parte obbligatoria, con la predetta norma viene esteso anche il diritto al congedo parentale.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti ,regolarmente iscritti negli elenchi della gestione CD/CM ,che si astengano effettivamente dall'attività manuale di coltivazione del fondo e/o all'allevamento del bestiame, acquisiscono il diritto al relativo trattamento economico per un periodo massimo di tre mesi , anche frazionabili.

Il diritto è riconosciuto alle madri di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000 e limitatamente al primo anno di vita del bambino.

Poiché le disposizioni relative alla astensione facoltativa sono ora applicabili anche alle madri adottive o affidatarie e poiché in precedenza per la lavoratrice autonoma,madre adottiva o affidataria ,non era previsto

un diritto alla astensione facoltativa, le nuove disposizioni riguardanti la astensione facoltativa sono da intendere applicabili nei confronti delle lavoratrici autonome, adottive o affidatarie di minori che al momento dell'adozione o affidamento abbiano fino a 12 anni di età, nel senso che alle stesse il diritto a tre mesi di astensione facoltativa è riconosciuto sempre che lo esercitino nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

MODALITA' OPERATIVE

Si rinvia alla circolare n.109 del 6 giugno 2000 con la quale sono state dettate le istruzioni per la corresponsione del trattamento economico e si precisa che la lavoratrice interessata dovrà, altresì, presentare agli uffici delle sedi territorialmente competenti il modello CD1 VAR indicando esattamente l'inizio e la cessazione del periodo oggetto dell'astensione.

Ne consegue, che a seguito della presentazione della domanda di variazione e al fine di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva; le Sedi dovranno procedere alla cancellazione del soggetto dagli elenchi, "a periodo chiuso utilizzando la specifica funzione della procedura di gestione CD/CM, senza aggravio di procedimento".

Questa operazione determina lo sgravio contributivo per il periodo di astensione cui la copertura del periodo stesso è garantita da contribuzione figurativa.

P. IL DIRETTORE
GENERALE

PRAUSCELLO